



Bruxelles, 7.1.2019
COM(2019) 3 final

2019/0001 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che stabilisce le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE e che
modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Nel settembre 2018 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato due atti legislativi: un regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)¹ e un regolamento di modifica del regolamento Europol ai fini dell'istituzione dell'ETIAS².

L'istituzione dell'ETIAS rientra tra le iniziative intraprese negli ultimi anni a livello dell'UE per aumentare la sicurezza dei cittadini e prevenire la migrazione irregolare in un'Europa aperta, garantendo e continuando nel contempo a rafforzare la gestione delle frontiere esterne^{3,4}. Il contesto e l'istituzione del sistema sono stati annunciati nel discorso del 2016 sullo stato dell'Unione, in occasione del quale il presidente Juncker ha dichiarato: *"Difenderemo i nostri confini [...] attraverso controlli serrati [...] su tutti coloro che li attraversano. Per ogni ingresso o uscita dall'Unione europea saranno registrati data, luogo e motivazione. Entro novembre [2016] proporremo un sistema europeo di informazione per i viaggi: un sistema automatico che consentirà di stabilire a chi è consentito l'ingresso in Europa. In questo modo saremo in grado di conoscere l'identità di tutti coloro che entrano in Europa ancora prima che arrivino"*.

L'ETIAS andrà a colmare il vuoto informativo sui viaggiatori esenti dall'obbligo di visto al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne; determinerà l'ammissibilità dei cittadini di paesi terzi esenti da tale obbligo prima che si rechino nello spazio Schengen e stabilirà se il loro viaggio rappresenta un rischio per la sicurezza, un rischio di immigrazione irregolare o un alto rischio epidemico; darà inoltre ai viaggiatori la sicurezza di poter attraversare le frontiere senza ostacoli. Se necessario, l'autorizzazione ai viaggi ETIAS potrà essere negata dalle unità nazionali ETIAS.

La valutazione dei rischi di cui sopra implicherà il trattamento automatizzato dei dati personali forniti nelle domande di autorizzazione ai viaggi. Il regolamento ETIAS stabilisce che tali dati vengano confrontati con quelli contenuti nelle cartelle, nei fascicoli o nelle segnalazioni registrate nei sistemi di informazione o nelle banche dati dell'UE (sistema centrale ETIAS, sistema d'informazione Schengen (SIS), sistema di informazione visti (VIS), sistema di ingressi/uscite (EES) o Eurodac), nei dati Europol o nelle banche dati Interpol (banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD) o banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN))⁵.

Sebbene l'articolo 20 del regolamento stabilisca quale gruppo di dati di un fascicolo di domanda ETIAS è possibile utilizzare per consultare gli altri sistemi, tali dati non sono tutti raccolti o registrati allo stesso modo negli altri sistemi di informazione dell'UE e nei dati Europol. In altre parole, un sistema può raccogliere i dati relativi al "paese di rilascio del

¹ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2018/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 72).

³ COM(2016) 602 final.

⁴ COM(2016) 205 final.

⁵ Articolo 20, paragrafo 2, e articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240 di cui alla nota (1).

documento di viaggio", mentre un altro può registrare gli stessi dati in forma diversa, ad esempio come "codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio". In altri casi, una certa categoria di dati può essere raccolta in un sistema, ma non in un altro. L'ETIAS, ad esempio, registra i "nomi dei genitori del richiedente", diversamente dalla maggior parte degli altri sistemi da esso interrogati.

Quando è stata adottata la proposta ETIAS⁶, tra l'altro, la situazione per quanto riguarda i vari sistemi di informazione dell'UE interrogati dall'ETIAS era diversa da quella odierna. Al momento di tale adozione era stata infatti proposta la creazione di altri due nuovi sistemi informatici dell'UE: erano in corso discussioni sul regolamento EES⁷ e stava per essere presentata la proposta della Commissione sul sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (il cosiddetto "sistema ECRIS-TCN")⁸. Quanto ai sistemi di informazione esistenti, i testi giuridici riguardanti il SIS erano in fase di evoluzione tenuto conto delle revisioni del quadro giuridico del SIS proposte nel dicembre 2016, adottate infine dai legislatori nel novembre 2018⁹. La Commissione aveva inoltre proposto una rifusione del regolamento Eurodac¹⁰ nell'ambito della riforma del sistema europeo comune di asilo, ma tale rifusione non era stata ancora adottata dai legislatori¹¹. Ad oggi, il regolamento Eurodac rifiuto deve ancora essere approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Sulla base di tali considerazioni, all'articolo 11, paragrafo 2, il regolamento ETIAS stabilisce che: "Le modifiche degli atti giuridici che istituiscono i sistemi d'informazione dell'UE necessarie a realizzarne l'interoperabilità con l'ETIAS, nonché l'aggiunta delle corrispondenti disposizioni nel presente regolamento, sono oggetto di uno strumento giuridico distinto".

La presente proposta mira pertanto ad introdurre le modifiche tecniche necessarie a rendere pienamente operativo il sistema ETIAS, modificando gli atti giuridici riguardanti i sistemi informatici dell'UE interrogati dall'ETIAS. Stabilisce inoltre le disposizioni corrispondenti e modifica il regolamento ETIAS di conseguenza.

La presente iniziativa modifica, in primo luogo, il regolamento ECRIS-TCN, su cui di recente i legislatori hanno raggiunto un "accordo di massima". Di conseguenza, in linea con l'intento espresso dai legislatori nel regolamento ETIAS¹² è ora possibile includere in tale regolamento le necessarie disposizioni riguardanti la relazione tra l'ETIAS e il sistema ECRIS-TCN e modificare opportunamente il regolamento ECRIS-TCN.

⁶ COM(2016) 731 final.

⁷ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

⁸ COM(2017) 344 final.

⁹ COM (2016) 883 final, COM(2016) 882 final, COM (2016) 881 final.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

¹¹ Il regolamento (UE) 2018/1240 relativo all'ETIAS ha mantenuto i riferimenti all'Eurodac contenuti nella proposta della Commissione relativa all'ETIAS, ma ha precisato, all'articolo 97, che le disposizioni relative alla consultazione dell'Eurodac si applicheranno solo a decorrere dalla data in cui la rifusione del regolamento Eurodac diventerà applicabile.

¹² Considerando (58) del regolamento (UE) 2018/1240 di cui alla nota (1).

In secondo luogo, la presente iniziativa mira anche a definire le relazioni tra l'ETIAS e il SIS. Il nuovo quadro giuridico del SIS è stato adottato nel novembre 2018. La presente proposta contiene quindi le modifiche risultanti dall'adozione dei nuovi regolamenti SIS. In linea con il nuovo quadro giuridico del SIS, si propone di includere la nuova categoria di segnalazioni sui controlli di indagine¹³ ai fini della valutazione delle domande. Non si propone, invece, l'inserimento della categoria di segnalazioni sulle decisioni di rimpatrio, in quanto tali segnalazioni vengono cancellate al momento dell'esecuzione della decisione di rimpatrio. Di conseguenza, nel SIS non ci sarà ovviamente alcuna segnalazione di rimpatrio per coloro che avranno presentato domanda di autorizzazione ETIAS dopo aver lasciato l'UE. In terzo luogo, la presente iniziativa intende modificare il regolamento EES per stabilire, dal punto di vista tecnico, la relazione tra l'EES e l'ETIAS.

In quarto luogo, l'iniziativa mira a modificare anche il regolamento VIS al fine di permettere al VIS di ricevere, trattare e rispondere alle interrogazioni dell'ETIAS. Sebbene la Commissione abbia presentato, nel maggio 2018, una proposta di modifica di tale regolamento al fine di potenziare la relativa banca dati, la presente iniziativa propone di modificare il regolamento attualmente in vigore poiché i negoziati sulla proposta di potenziamento del VIS non hanno raggiunto uno stadio sufficientemente avanzato. Tuttavia, se la proposta di modifica del regolamento VIS dovesse essere adottata per prima, potrebbe essere necessario introdurre alcune modifiche tecniche nella presente proposta per allinearla alla versione modificata del regolamento VIS. Viceversa, se dovesse essere adottata per prima la presente proposta, potrebbe essere necessario introdurre alcune modifiche tecniche nella proposta di modifica del regolamento VIS prima della sua adozione.

Peraltro, a seguito dell'adozione di entrambi i regolamenti EES ed ETIAS, è ora necessario allineare il modo in cui l'EES e l'ETIAS interagiscono al modo in cui l'EES e il VIS sono integrati ai fini del processo di controllo di frontiera e della registrazione degli attraversamenti di frontiera nell'EES. Sarà così possibile razionalizzare e semplificare il lavoro delle guardie di frontiera mediante l'attuazione di un processo più uniforme di controllo di frontiera per tutti i cittadini di paesi terzi che entrano nell'UE per un soggiorno di breve durata.

La presente iniziativa non include invece le modifiche relative all'Eurodac - la banca dati dell'UE nel settore dell'asilo e della migrazione irregolare - in quanto la proposta legislativa del maggio 2016 sul potenziamento dell'Eurodac è ancora in discussione¹⁴. I dati oggi disponibili nell'Eurodac non sono peraltro sufficienti ai fini dell'ETIAS, poiché il sistema attuale contiene solo i dati biometrici e un numero di riferimento, ma non altri dati personali (nome/nomi, età, data di nascita, ecc.) che potrebbero contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'ETIAS. La proposta legislativa del maggio 2016 riguardante la rifusione del regolamento Eurodac mira ad ampliare la finalità di questa banca dati estendendola all'identificazione dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare o entrati nell'UE in modo irregolare. Nello specifico, prevede l'archiviazione di dati personali quali nome/nomi, età, data di nascita, cittadinanza e documenti di identità. Tali dati di identità sono essenziali affinché l'Eurodac possa concorrere al conseguimento degli obiettivi dell'ETIAS.

Quando i colegislatori avranno raggiunto un accordo politico sulla rifusione del regolamento Eurodac, occorrerà integrare il regolamento rifuso con le modifiche necessarie per collegare l'Eurodac all'ETIAS. Inoltre, dopo l'adozione da parte dei colegislatori delle proposte

¹³ Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione.

¹⁴ COM(2016) 272 final.

legislative della Commissione¹⁵ per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione ai fini della gestione della sicurezza, delle frontiere e della migrazione e dopo il raggiungimento di un accordo politico sulla proposta di rifusione del regolamento Eurodac, la Commissione applicherà il medesimo approccio per quanto riguarda le modifiche necessarie ad includere l'Eurodac nel quadro di interoperabilità dei sistemi di informazione.

Infine, in linea con la comunicazione dell'aprile 2016 dal titolo "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza", la concezione dell'ETIAS dovrà basarsi sul riutilizzo dei componenti hardware e software sviluppati per l'EES¹⁶. È l'approccio seguito anche dalle proposte legislative sull'interoperabilità dei sistemi di informazione¹⁷. Sotto il profilo tecnico l'archivio comune di dati di identità e il portale di ricerca europeo previsti dalle proposte legislative sull'interoperabilità dei sistemi di informazione sarebbero sviluppati sulla base dei componenti EES/ETIAS.

La presente proposta, pertanto, contiene le modifiche del regolamento ETIAS necessarie a specificare che il sistema centrale ETIAS dovrebbe avvalersi dei componenti hardware e software del sistema centrale dell'EES al fine di creare un archivio condiviso di dati di identità per la conservazione dei dati alfanumerici di identità dei richiedenti ETIAS e dei cittadini di paesi terzi registrati nell'EES. L'archivio condiviso dovrebbe essere la base per poter rendere operativo l'archivio comune di dati di identità una volta che i colegislatori avranno adottato le proposte legislative sull'interoperabilità dei sistemi di informazione. Inoltre, per un periodo transitorio prima che sia reso disponibile il portale di ricerca europeo, il trattamento automatizzato delle domande ETIAS dovrebbe avvenire utilizzando uno strumento che serva da base per lo sviluppo e l'implementazione del portale di ricerca europeo.

A causa della geometria variabile della partecipazione degli Stati membri alle politiche dell'UE relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è necessario adottare due strumenti giuridici distinti che tuttavia operino in piena sintonia per consentire il funzionamento e l'uso generale del sistema.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

L'ETIAS è stato istituito dal regolamento (UE) 2018/1240¹⁸, il quale specifica gli obiettivi dell'ETIAS, ne definisce l'architettura tecnica e organizzativa, stabilisce le norme relative al suo funzionamento e all'uso dei dati che il richiedente deve inserire nel sistema, stabilisce regole sul rilascio o sul rifiuto delle autorizzazioni ai viaggi, stabilisce le finalità del trattamento dei dati, identifica le autorità autorizzate ad accedere ai dati e specifica le norme atte a garantire la protezione dei dati personali.

In linea con il regolamento ETIAS, la presente proposta introduce, negli atti giuridici che istituiscono i sistemi di informazione dell'UE, le modifiche necessarie per stabilire la rispettiva relazione con l'ETIAS. Inserisce inoltre nel regolamento ETIAS le disposizioni corrispondenti.

La presente proposta non pregiudica la direttiva 2004/38/CE¹⁹ né in alcun modo la modifica.

¹⁵ COM(2018) 478 final e COM(2018) 480 final.

¹⁶ Regolamento (UE) 2226/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

¹⁷ COM(2018) 478 final e COM(2018) 480 final.

¹⁸ Cfr. nota (1).

¹⁹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è coerente con l'Agenda europea sulla migrazione e con le successive comunicazioni, tra cui quella del 14 settembre 2016 dal titolo "Rafforzare la sicurezza in un mondo di mobilità: un migliore scambio di informazioni nella lotta al terrorismo e frontiere esterne più solide" e quella sull'Agenda europea sulla sicurezza²⁰, nonché con i lavori e con le relazioni della Commissione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza²¹.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e dall'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), del TFUE consente al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare misure intese a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.

L'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del TFUE consente al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare misure riguardanti la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni pertinenti per la cooperazione di polizia nel settore della prevenzione, dell'individuazione e delle indagini relative ai reati.

Queste due disposizioni del trattato, che hanno costituito la base giuridica per l'adozione del regolamento (UE) 2018/1862 che ha istituito il Sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, fungono anche da base giuridica per la presente proposta di modifica di tale regolamento.

L'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), del TFUE, sulla cooperazione giudiziaria in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni dovrebbe servire da base giuridica anche per la proposta riguardante il sistema ECRIS-TCN, su cui i colegislatori hanno raggiunto un accordo politico. Costituisce, pertanto, la base giuridica anche della presente proposta di modifica del regolamento ECRIS-TCN, posto che la stessa venga adottata.

- **Sussidiarietà**

La proposta contiene modifiche dei regolamenti che istituiscono sistemi di informazione a livello dell'UE per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne. Per loro stessa natura, tali sistemi informatici possono essere creati unicamente a livello dell'UE e non mediante iniziative singole degli Stati membri.

- **Proporzionalità**

La presente proposta sviluppa i principi già stabiliti dal legislatore nel regolamento ETIAS.

Ciò emerge chiaramente da quanto segue.

68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

²⁰ COM(2015) 185 final.

²¹ COM(2018) 470 final.

Le specifiche riguardanti lo scambio di dati tra l'ETIAS e ciascuno degli altri sistemi di informazione dell'UE sono in linea con quelle riguardanti gli scambi di dati di cui agli articoli 20 e 23 del regolamento ETIAS.

La concessione all'unità centrale ETIAS di diritti di accesso ai dati di identità contenuti nei sistemi di informazione dell'UE (EES, VIS, SIS ed ECRIS-TCN) rientra nell'ambito delle responsabilità assegnate all'unità centrale ETIAS ai sensi degli articoli 7, 22 e 75 del regolamento ETIAS.

La concessione alle unità nazionali ETIAS di diritti di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE per il trattamento manuale delle domande rientra nell'ambito delle responsabilità ad esse assegnate ai sensi dell'articolo 8 e del capo IV del regolamento ETIAS.

L'inserimento nella presente proposta delle segnalazioni relative a un controllo di indagine è coerente con le disposizioni riguardanti il sostegno agli obiettivi del SIS di cui all'articolo 23 del regolamento ETIAS.

La presente proposta è proporzionata poiché si limita a quanto necessario in termini di azione a livello dell'UE per il conseguimento degli obiettivi perseguiti.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto giuridico proposto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. La legislazione proposta riguarda il funzionamento dei sistemi di informazione centrali dell'UE per la gestione delle frontiere e la sicurezza, tutti già istituiti tramite regolamenti o la cui istituzione è proposta in tale forma. Pertanto l'unico strumento giuridico possibile è il regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La proposta ETIAS è stata elaborata sulla base di uno studio di fattibilità, nel cui ambito la Commissione ha raccolto i pareri degli esperti degli Stati membri in materia di controllo delle frontiere e di sicurezza. Gli elementi principali della proposta sono stati discussi all'interno del gruppo di esperti sui sistemi di informazione e l'interoperabilità istituito a seguito della comunicazione del 6 aprile 2016 sui sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza. Si sono svolte consultazioni anche con rappresentanti dei vettori aerei, marittimi e ferroviari e con rappresentanti degli Stati membri che hanno frontiere terrestri esterne. Nell'ambito dello studio di fattibilità si è svolta anche una consultazione con l'Agenzia per i diritti fondamentali.

La presente proposta introduce solo modifiche tecniche limitate, che rispecchiano le disposizioni già stabilite nel regolamento ETIAS. Si tratta di adeguamenti tecnici circoscritti che non giustificano l'avvio di consultazioni distinte dei portatori di interessi.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta non è corredata di una valutazione d'impatto. È coerente con il regolamento ETIAS, la cui proposta si era basata sui risultati dello studio di fattibilità condotto dal giugno all'ottobre 2016.

Poiché la presente proposta non contiene nuovi elementi di natura politica ma si limita a introdurre modifiche tecniche circoscritte, rispecchiando le disposizioni già previste dal regolamento ETIAS, non è necessario procedere a una valutazione d'impatto.

Diritti fondamentali

Rispetto al regolamento ETIAS, la presente proposta si limita a precisare quali dati devono essere confrontati con quali dati degli altri sistemi di informazione dell'UE; prevede inoltre le modifiche necessarie per concedere all'unità centrale e alle unità nazionali ETIAS i diritti di accesso a tali altri sistemi. È pertanto pienamente conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda il diritto alla protezione dei dati personali, e all'articolo 16 del TFUE in virtù del quale ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

• Partecipazione

Poiché intende modificare il regolamento che istituisce il Sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, la presente proposta si basa sulle disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative alla cooperazione di polizia e alla cooperazione giudiziaria in materia penale, con conseguenze per quanto riguarda l'applicazione dei protocolli n. 19 e n. 22 del TUE e del TFUE, nonché degli accordi con i paesi associati.

Poiché intende modificare la proposta di regolamento che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e di apolidi (sistema ECRIS-TCN), la presente proposta ha conseguenze per quanto riguarda l'applicazione dei protocolli n. 21 e n. 22; non esistono, in materia, accordi con i paesi associati.

Le conseguenze per paese sono le seguenti.

Danimarca: per quanto riguarda il SIS (cooperazione di polizia), ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai trattati, la Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepire la presente proposta, basata sull'*acquis* di Schengen, nel proprio diritto interno. Per quanto riguarda il sistema ECRIS-TCN, la presente proposta non si applica alla Danimarca, ai sensi dell'articolo 1 del protocollo n. 22.

Regno Unito: per quanto riguarda il SIS (cooperazione di polizia), ai sensi dell'articolo 5 del protocollo n. 19 e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen, il Regno Unito è vincolato dal presente regolamento. Per quanto riguarda il sistema ECRIS-TCN, gli articoli 3 e 4 bis del protocollo n. 21 conferiscono al Regno Unito la facoltà di partecipare alla misura proposta.

Irlanda: per quanto riguarda il SIS (cooperazione di polizia), ai sensi dell'articolo 5 del protocollo n. 19 e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen, l'Irlanda è vincolata dalla presente misura. Per quanto riguarda il sistema ECRIS-TCN, gli articoli 3 e 4 bis del protocollo n. 21 conferiscono all'Irlanda la

facoltà di partecipare alla misura proposta; a tal fine sarebbe necessario che l'Irlanda partecipasse al regolamento ECRIS-TCN oggetto della presente proposta di modifica, nonché all'intero *acquis* relativo ad ECRIS.

Bulgaria e Romania: per quanto riguarda il SIS (cooperazione di polizia), la presente proposta di regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005. Essa deve essere letta in combinato disposto con la decisione 2010/365/UE del Consiglio, del 29 giugno 2010, che ha reso applicabili, fatte salve alcune restrizioni, le disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania. Per quanto riguarda il sistema ECRIS-TCN, la Bulgaria e la Romania non differiscono dagli altri Stati membri.

Cipro e Croazia: per quanto riguarda il SIS (cooperazione di polizia), la presente proposta di regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011. Relativamente alla Croazia, essa deve essere letta in combinato disposto con la decisione (UE) 2017/733 del Consiglio, del 25 aprile 2017, sull'applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia²². Per quanto riguarda il sistema ECRIS-TCN, Cipro e la Croazia non differiscono dagli altri Stati membri.

Paesi associati: sulla base dei rispettivi accordi che associano tali paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein saranno vincolati dal regolamento proposto, nella misura in cui esso riguarda il regolamento SIS (cooperazione di polizia).

²² GU L 108 del 26.4.2017, pag. 31.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²³,

visto il parere del Comitato delle regioni²⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵ ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi ("ETIAS") per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne. Esso ha stabilito le condizioni e le procedure per il rilascio o il rifiuto di un'autorizzazione ai viaggi.
- (2) L'ETIAS permette di valutare se la presenza di tali cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri può rappresentare un rischio per la sicurezza, un rischio di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico.
- (3) Per consentire la verifica di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1240 è necessario realizzare l'interoperabilità di cui all'articolo 11 di detto regolamento. Senza tale interoperabilità l'ETIAS non può entrare in funzione.
- (4) Il presente regolamento stabilisce in che modo devono essere attuate l'interoperabilità e le condizioni per la consultazione dei dati conservati in altri sistemi di informazione dell'UE e dei dati Europol mediante il processo automatizzato dell'ETIAS ai fini dell'individuazione di riscontri positivi. Di conseguenza, è necessario modificare i regolamenti (UE) 2018/1862 (SIS - polizia)²⁶ e (UE) yyyy/xxxx (ECRIS-TCN)²⁷ del

²³ GU C del , pag. .

²⁴ GU C del , pag. .

²⁵ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

²⁶ Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento

Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di collegare il sistema centrale ETIAS agli altri sistemi di informazione dell'UE e ai dati Europol e di specificare quali dati saranno trasmessi da e verso tali sistemi di informazione dell'UE e tali dati Europol.

- (5) Ai sensi dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2018/1240, quando sarà adottata la rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸, saranno adottate di conseguenza le modifiche necessarie.
- (6) Come previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, per ragioni di efficienza e al fine di ridurre i costi l'ETIAS dovrebbe riutilizzare i componenti hardware e software sviluppati per il sistema di ingressi/uscite (EES) ai fini della creazione dell'archivio condiviso dei dati di identità. L'archivio, utilizzato per la conservazione dei dati alfanumerici di identità sia dei richiedenti ETIAS che dei cittadini di paesi terzi registrati nell'EES, dovrebbe essere concepito in modo da consentirne l'ampliamento e la futura trasformazione in "archivio comune di dati di identità". Nella stessa ottica, lo strumento da istituire per permettere all'ETIAS di confrontare in un'unica interrogazione i propri dati con quelli di ogni altro sistema consultato dovrebbe essere concepito in modo tale da consentirne la futura trasformazione in "portale di ricerca europeo".
- (7) È opportuno definire le modalità tecniche che consentono all'ETIAS di verificare regolarmente e automaticamente negli altri sistemi se continuano ad essere soddisfatte le condizioni relative alla conservazione dei fascicoli di domanda stabilite dal regolamento (UE) 2018/1240.
- (8) Al fine di garantire la piena realizzazione degli obiettivi dell'ETIAS e di perseguire gli obiettivi del sistema d'informazione Schengen ("SIS"), è necessario includere tra le verifiche automatizzate una nuova categoria di segnalazione introdotta dalla recente revisione del SIS, più precisamente la segnalazione della persona da sottoporre a controllo di indagine.
- (9) L'autorizzazione ai viaggi ETIAS può essere revocata a seguito della registrazione nel SIS di una nuova segnalazione relativa al rifiuto di ingresso e di soggiorno o ad un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato. È opportuno instaurare un processo automatizzato tra il SIS e l'ETIAS affinché il sistema centrale ETIAS sia informato automaticamente dal SIS di queste nuove segnalazioni.
- (10) Conformemente al regolamento (UE) 2018/xxxx del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹ [ECRIS-TCN] e in linea con l'intenzione espressa nel regolamento (UE) 2018/1240, l'ETIAS dovrebbe essere in grado di verificare se esistono corrispondenze tra i dati dei fascicoli di domanda ETIAS e i dati del sistema europeo di informazione

europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312, del 7.12.2018, pag. 56).

²⁷ Regolamento (UE) YYYY/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio... (GU L del , pag.).

²⁸ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

²⁹ [Regolamento (UE) yyyy/xx del Parlamento europeo e del Consiglio ...(GU L del , pag.)].

sui casellari giudiziari riguardo ai cittadini di paesi terzi ("sistema ECRIS-TCN") contenuti nell'archivio comune di dati di identità ("CIR"), per quanto concerne gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e di apolidi, per un reato di terrorismo o altro reato grave.

- (11) È opportuno garantire le condizioni alle quali l'unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati conservati negli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS mediante norme chiare e precise riguardanti le modalità del loro accesso ai suddetti dati, il tipo di interrogazioni consentite e le categorie di dati consultabili, nei limiti di quanto strettamente necessario per l'assolvimento dei loro compiti. Analogamente, i dati conservati nel fascicolo di domanda ETIAS dovrebbero essere visibili solo per gli Stati membri che utilizzano i sistemi di informazione sottostanti secondo le modalità della loro partecipazione.
- (12) A norma dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2018/1240, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("eu-LISA"), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, dovrebbe essere responsabile della fase di progettazione e sviluppo del sistema di informazione ETIAS.
- (13) Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2004/38/CE³¹.
- (14) Nella misura in cui le disposizioni concernono il SIS, quale disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepire la presente proposta, basata sull'*acquis* di Schengen, nel proprio diritto interno. Nella misura in cui le disposizioni concernono il sistema ECRIS-TCN, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (15) Nella misura in cui le disposizioni concernono il SIS, quale disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, il Regno Unito è vincolato dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen³². Nella misura in cui le disposizioni concernono il sistema ECRIS-TCN, a norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, il Regno Unito può notificare al Presidente del Consiglio che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (16) Nella misura in cui le disposizioni concernono il SIS, quale disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, l'Irlanda è vincolata dal presente regolamento ai sensi

³⁰ Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

³¹ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

³² GU L 131, dell'1.6.2000, pag. 43.

dell'articolo 5 del protocollo sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen³³. Nella misura in cui le disposizioni concernono il sistema ECRIS-TCN, a norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda può notificare al Presidente del Consiglio che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

- (17) Nella misura in cui le disposizioni concernono il SIS, quale disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005. A tale riguardo, il regolamento deve essere letto in combinato disposto con le decisioni 2010/365/UE³⁴ e 2018/934³⁵ del Consiglio, che hanno reso applicabili, fatte salve alcune restrizioni, le disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania.
- (18) Per quanto riguarda Cipro e la Croazia, nella misura in cui le disposizioni concernono il SIS, quale disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011. Relativamente alla Croazia, il regolamento deve essere letto in combinato disposto con la decisione (UE) 2017/733 del Consiglio³⁶, che ha reso applicabili, fatte salve alcune restrizioni, le disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia.
- (19) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, nella misura in cui le disposizioni concernono il SIS, quale disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen³⁷, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio³⁸.

³³ GU L 64, del 7.3.2002, pag. 20.

³⁴ Decisione 2010/365/UE del Consiglio, del 29 giugno 2010, sull'applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17).

³⁵ Decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'*acquis* di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 165 del 2.7.2018, pag. 37).

³⁶ Decisione (UE) 2017/733 del Consiglio, del 25 aprile 2017, sull'applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia (GU L 108 del 26.4.2017, pag. 31).

³⁷ [GU L 176, del 10.7.1999, pag. 36.](#)

³⁸ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

- (20) Per quanto riguarda la Svizzera, nella misura in cui le disposizioni concernono il SIS, quale disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen³⁹, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio⁴⁰.
- (21) Per quanto riguarda il Liechtenstein, nella misura in cui le disposizioni concernono il SIS, quale disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁴¹, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio⁴².
- (22) È pertanto opportuno modificare i regolamenti (UE) 2018/1862 (SIS - polizia) e (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (23) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1862 [SIS - polizia]

- (1) Al capo III è aggiunto l'articolo seguente:

³⁹ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁴⁰ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ([GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1](#)).

⁴¹ [GU L 160, del 18.6.2011, pag. 21](#).

⁴² Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

⁴³ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

"Articolo 18 bis
Tenuta dei registri ai fini dell'interoperabilità con l'ETIAS

Per ciascun trattamento di dati eseguito nel SIS e nell'ETIAS conformemente agli articoli 50 bis e 50 ter è conservato un registro in conformità dell'articolo 18 del presente regolamento e dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1)."

- (2) All'articolo 44, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
- "f) del trattamento manuale delle domande ETIAS da parte dell'unità nazionale ETIAS a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1240."
- (3) Sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 50 bis
Accesso dell'unità centrale ETIAS ai dati SIS

1. L'unità centrale ETIAS, istituita nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1240, ha, ai fini dell'esercizio dei compiti conferitile da detto regolamento, il diritto di accedere e di consultare i dati SIS pertinenti. All'accesso e alla consultazione si applica l'articolo 50, paragrafi da 4 a 8, del presente regolamento.
2. Qualora la verifica dell'unità centrale ETIAS confermi la corrispondenza tra i dati registrati nel fascicolo di domanda ETIAS e quelli di una segnalazione nel SIS, si applicano gli articoli 23, 24 e 26 del regolamento (UE) 2018/1240.

Articolo 50 ter
Interoperabilità con l'ETIAS ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1240

1. A partire dall'entrata in funzione dell'ETIAS, come previsto all'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale del SIS è connesso allo strumento di cui all'articolo 11 di detto regolamento per consentire il trattamento automatizzato previsto dal medesimo articolo.
2. Il trattamento automatizzato di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1240 consente le verifiche previste agli articoli 20 e 23, all'articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), all'articolo 41 e all'articolo 54, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento e le verifiche successive di cui agli articoli 22, 23 e 26 del medesimo regolamento.
3. Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e d) e lettera m), punto i), e all'articolo 23 del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS usa lo strumento di cui all'articolo 11 di detto regolamento per confrontare i dati di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del medesimo regolamento con quelli contenuti nel SIS, conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento.
4. Ove dall'interrogazione effettuata dall'ETIAS risultino uno o più riscontri positivi ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema

centrale ETIAS trasmette una notifica automatizzata all'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha inserito la segnalazione, conformemente all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento.

Qualora sia inserita nel SIS una nuova segnalazione di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, relativa ad un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato, il SIS trasmette al sistema centrale ETIAS, tramite il trattamento automatizzato e lo strumento di cui all'articolo 11 di detto regolamento, l'informazione relativa a tale segnalazione ai fini della verifica dell'eventuale corrispondenza della nuova segnalazione a un'autorizzazione ai viaggi esistente."

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) yyyy/xxxx [ECRIS-TCN]

Il regolamento (UE) yyyy/xxxx (regolamento ECRIS-TCN) è così modificato⁴⁴⁴⁵:

(1) all'articolo 1 è aggiunta la lettera seguente:

"d) le condizioni alle quali i dati inclusi nel sistema ECRIS-TCN possono essere utilizzati ai fini della gestione delle frontiere conformemente al regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).";

(2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica al trattamento delle informazioni sull'identità dei cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di condanne negli Stati membri, allo scopo di individuare gli Stati membri in cui sono state pronunciate tali condanne, di gestire le frontiere [e di concorrere ad agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone].

Ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii), le disposizioni del presente regolamento che si applicano ai cittadini di paesi terzi si applicano anche ai cittadini dell'Unione che possiedono anche la cittadinanza di un paese terzo e che sono stati oggetto di condanne negli Stati membri.";

⁴⁴ Le modifiche tengono conto della proposta della Commissione COM(2017) 344.

⁴⁵ La numerazione tiene conto delle modifiche apportate al regolamento dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione) [COM(2018) 480 final].

(3) l'articolo 3 è così modificato:

(a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) "autorità competenti", le autorità centrali e gli organi dell'Unione (Eurojust, Europol, Procura europea, unità centrale ETIAS istituita nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) competenti per accedere al sistema ECRIS-TCN o per interrogarlo a norma del presente regolamento;"

(b) sono aggiunte le lettere seguenti:

"t) "reato di terrorismo", il reato che corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio*;

u) "reato grave", il reato che corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio**, se è punibile conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni.

* Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1)";

(4) l'articolo 5 è così modificato:

(a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

"c) se del caso, un indicatore che segnali che l'interessato è stato condannato per un reato di terrorismo o altro reato grave e il codice dello Stato membro di condanna.";

(b) il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. [L'archivio comune di dati di identità contiene i dati di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), e al paragrafo 2, e i seguenti dati di cui al paragrafo 1, lettera a): cognome; nome o nomi; data di nascita; luogo di nascita (città e paese); la o le cittadinanze; sesso; tipo e numero del documento di viaggio dell'interessato, nonché denominazione dell'autorità di rilascio; se del caso, nomi precedenti, pseudonimi e, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), codice dello Stato membro di condanna. I rimanenti dati ECRIS-TCN sono conservati nel sistema centrale dell'ECRIS-TCN.]";

(5) all'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di riscontro positivo il sistema centrale [o l'archivio comune di dati di identità] trasmette automaticamente all'autorità competente informazioni sullo Stato membro o sugli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti

penali del cittadino di paese terzo, insieme con i numeri di riferimento associati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e alle corrispondenti informazioni sull'identità. Le informazioni sull'identità sono utilizzate solo per verificare l'identità del cittadino di paese terzo. Il risultato di un'interrogazione del sistema centrale può essere utilizzato al solo scopo di introdurre una richiesta ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro 2009/315/GAI o una richiesta di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del presente regolamento, o di gestire le frontiere [e di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nel sistema ECRIS-TCN].";

(6) al capo II è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 7 bis
Utilizzo del sistema ECRIS-TCN per le verifiche ETIAS

1. L'unità centrale ETIAS, istituita nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1240, ha, ai fini dell'esercizio dei compiti conferitile da detto regolamento, il diritto di accedere e di consultare i dati ECRIS-TCN contenuti nell'[archivio comune di dati di identità]. Tuttavia ha accesso solo ai record di dati a cui è stato aggiunto un indicatore di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.
2. L'archivio comune di dati di identità è connesso allo strumento di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1240 per consentire il trattamento automatizzato previsto dal medesimo articolo.
3. Fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1240, il trattamento automatizzato di cui all'articolo 11 di detto regolamento consente le verifiche previste all'articolo 20 di detto regolamento e le verifiche successive di cui agli articoli 22 e 26 del medesimo regolamento.

Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS si avvale dello strumento di cui all'articolo 11 di detto regolamento per confrontare i dati contenuti nell'ETIAS con i dati ECRIS-TCN [contenuti nell'archivio comune di dati di identità] provvisti di un indicatore di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1240, utilizzando le corrispondenze elencate nella tabella di cui all'allegato II.";

(7) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- "2. Allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna cancella dal sistema centrale [e dall'archivio comune di dati di identità] il record di dati, inclusi le impronte digitali, le immagini del volto e gli indicatori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Qualora dal casellario giudiziale nazionale siano cancellati i dati relativi a una condanna per un reato di terrorismo o altro reato grave di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), ma siano conservate informazioni su altre condanne pronunciate a carico della stessa persona, è unicamente rimosso dal record di dati l'indicatore di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). La rimozione ha luogo automaticamente, ove possibile, e comunque non oltre un mese dopo lo scadere del periodo di conservazione.";

(8) all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I dati inclusi nel sistema centrale [e nell'archivio comune di dati di identità] sono trattati al solo scopo di individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di cittadini di paesi terzi, o di gestire le frontiere [e di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nel sistema ECRIS-TCN].";

(9) all'articolo 30, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Ogni mese eu-LISA trasmette alla Commissione statistiche relative alla registrazione, alla conservazione e allo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziari tramite il sistema ECRIS-TCN e l'implementazione di riferimento ECRIS, compresi i record di dati contenenti un indicatore di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), senza consentire l'identificazione individuale.";

(10) è inserito l'articolo seguente:

*"Articolo 29 bis
Tenuta dei registri ai fini dell'ETIAS*

Per le consultazioni di cui all'articolo 7 bis del presente regolamento è conservata una registrazione di tutti i trattamenti di dati ECRIS-TCN eseguiti [nell'archivio comune di dati di identità] e nell'ETIAS, in conformità dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240.";

(11) è aggiunto l'allegato seguente:

"Allegato II

Tabella delle corrispondenze di cui all'articolo 7 bis

<i>Dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 trasmessi dal sistema centrale ETIAS</i>	<i>Dati corrispondenti ECRIS-TCN di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento [contenuti nell'archivio comune di dati di identità] a fronte dei quali verificare i dati ETIAS</i>
cognome	cognome
cognome alla nascita	nomi precedenti
nome o nomi	nome o nomi
altri nomi (pseudonimi, nomi d'arte, soprannomi)	eventuali pseudonimi
data di nascita	data di nascita
luogo di nascita	luogo di nascita (città e paese)
paese di nascita	luogo di nascita (città e paese)
sex	sex
attuale cittadinanza	la o le cittadinanze
altre cittadinanze eventuali	la o le cittadinanze
tipo di documento di viaggio	tipo del documento di identificazione

	dell'interessato
numero del documento di viaggio	numero del documento di identificazione dell'interessato
paese di rilascio del documento di viaggio	autorità di rilascio

"]

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data stabilita conformemente all'articolo 96, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/1240.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente